

MILANO, 11 APRILE 2024

Spettabile
Clientela

OGGETTO: DENUNCIA BIENNALE LEGGE SULLA PARITA' - PROROGA - CHIUSURA NS. UFFICI PER IL GIORNO 26 APRILE-I CONGEDI PARENTALI SECONDO LA LEGGE DI BILANCIO ANNO 2024

- 1) **DENUNCIA BIENNALE LEGGE SULLA PARITA': E' arrivata la proroga al 15 luglio 2024;** la possibilità di compilare la domanda con decorrenza dal 3 giugno 2024;
- 2) **CHIUSURA DEI NS. UFFICI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE:** Si comunica che il giorno 26 aprile, saremo chiusi su tutto l'intero territorio nazionale;
- 3) **A GRANDE RICHIESTA, TORNIAMO A PARLARE DI CONGEDI PARENTALI, SECONDO LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO ANNO 2024.**

La **Legge di Bilancio 2024** ha innalzato dal 30% all'80% della retribuzione l'indennità di congedo parentale, **per due mensilità nell'anno 2024, e una mensilità indennizzata all'80% e una indennizzata al 60% dall'anno 2025.**

Questi periodi di congedo possono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Anche in questo caso la nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva l'indennità soltanto ad uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro.

I due mesi di congedo indennizzati all'80% spettano soltanto a quei lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità dopo il primo gennaio 2024.

Una mensilità indennizzata all'80% e una mensilità indennizzata al 60% possono essere richiesta a coloro che termineranno il congedo di maternità/paternità dopo il primo gennaio 2025.

Questi periodi di congedo possono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



Ulteriore periodo di congedo parentale

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

I genitori adottivi/affidatari hanno la facoltà di fruire del congedo parentale alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali, nei primi dodici mesi dell'ingresso del minore e non oltre il raggiungimento della maggior età dello stesso.

Tablelle riepilogative

Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato nel corso del 2023. Percentuale applicabile solo per l'anno 2023

Periodo	Percentuale indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
1 mese	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
8 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi	30% *	12 anni	* Solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023. Percentuale applicabile solo per l'anno 2024

Periodo	Percentuale indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
2 mesi	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
7 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi	30% *	12 anni	* Solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023 Percentuale applicabile dall'anno 2025

Periodo	Percentuale indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
---------	------------------------	--------------	----------------------

1 mese	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
1 mese	60%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
7 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi	30% *	12 anni	* Solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

Congedo parentale nel Pubblico Impiego

Nel Pubblico Impiego, la contrattazione collettiva prevede che il primo mese di congedo parentale sia retribuito al 100%, fino ai 12 anni di vita del figlio.

Pertanto, nel 2024, il secondo mese sarà retribuito all'80% fino ai sei anni di vita del figlio, i restanti mesi di congedo saranno retribuiti al 30%

Congedo parentale su base oraria

La Legge n. 228 del 2012 che ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, ha delegato alla contrattazione collettiva, non solo nazionale, ma anche di secondo livello, il compito di definire le modalità di fruizione del congedo parentale orario.

Successivamente il D.lgs n. 80 del 2015 ha dato la possibilità ai genitori lavoratori di fare domanda anche in assenza di contrattazione collettiva, fruendo del congedo in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo

Compatibilità

In caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria è **esclusa la cumulabilità** con permessi o riposi di cui al D.lgs. n.151/2001

Presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica all'INPS prima dell'inizio del congedo.

In caso di fruizione del congedo parentale in modalità giornaliera il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro con un periodo di preavviso pari a 5 giorni

Per la fruizione del congedo parentale in modalità oraria il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro almeno due giorni prima.

Termini di presentazione





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

La **domanda di congedo parentale** deve essere presentata attraverso il servizio dedicato prima dell'inizio del congedo stesso.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti. Porgiamo cordiali saluti.

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SRL STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

4

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

Certification

